



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
 ragionieregenerale@comune.palermo.it
 Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti
 A Uffici e Servizi

E p.c. Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto

Al Sig. Segretario Generale

Ai Sigg. Assessori

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: Pagamento somme a seguito di pignoramento: obbligo accertamento DURC e regolarità contributiva
 – Circolare-

Come noto, nell'ambito dell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi dal giudice dell'Esecuzione si presenta particolarmente ricorrente la situazione in cui l'Amministrazione, in qualità di terzo pignorato, in virtù di detta ordinanza di assegnazione, debba effettuare il pagamento delle somme non al creditore originario, ma direttamente al creditore assegnatario.

Nel caso di specie, il Mef ⁽¹⁾ ha chiarito che l'Amministrazione debitrice, non disponendo liberamente delle somme dovute, non può attivare la procedura di verifica ex art. 48-bis Dpr. n.602/1973 nei confronti del creditore originario, giacché, in caso di eventuale inadempienza, l'agente della riscossione si troverebbe preclusa la possibilità di pignorare le somme già vincolate dal provvedimento pignoratorio.

Viceversa, il Mef non ravvisa elementi giuridici idonei a giustificare un'eventuale mancata attivazione della verifica nei confronti del creditore assegnatario in occasione dell'effettuazione del pagamento.

Dalle citate disposizioni scaturisce l'obbligo, per l'Amministrazione comunale destinataria della notifica di atto di pignoramento presso terzi, prima di redigere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. di accertare la regolarità contributiva e fiscale nei confronti del debitore esecutato/creditore del Comune.

Analoghe considerazioni, possono essere fatte relativamente alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il Durc, pertanto, potrà essere richiesto nei confronti del creditore assegnatario e non del debitore pignorato.

Inoltre, dal principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza 31844/2022, secondo cui *“L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente...”* discende la non necessità, da parte dell'Ente, di procedere a eventuali dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. integrative per crediti dell'esecutato nei confronti del Comune che siano sopravvenuti nel senso che non risultino riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente alla data del pignoramento, considerato oltretutto che, ai sensi dell'art. 543 c.p.c., il termine per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. è di 10 giorni dalla notifica del pignoramento.

Tanto si rappresenta a difesa dell'interesse dell'Ente.

IL RAGIONIERE GENERALE
 Dott. Bohuslav Basile

⁽¹⁾ Cfr., Circolare del Mef n. 27 del 23 settembre 2011
 Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005